



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 04/2011
Febbraio 2011*

Scadenzario Maggio 2011

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità interno
- Contabilità e regole di gestione
- Ordinamento autonomie locali
- Entrate
- Spese
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Enti e organismi pubblici
- Contributi previdenziali
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Bilancio di previsione

Mancata approvazione

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (*art.1, c.3, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.*).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2011 provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. (*art.1., c.1., D.L.29. dicembre 2010, n.225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.2.1. La proroga del regime giuridico è disposta fino al 31 marzo 2011 e può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

1.3.La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare;

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (*art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75*).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (*art.1., c.1., D.L.29. dicembre 2010, n.225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

2.1. La proroga del regime giuridico è disposta fino al 31 marzo 2011 e può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

2.2. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Certificazione di bilancio

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2. Con D.M. 15 febbraio 2011 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province, delle unioni dei comuni e delle comunità montane per l'anno 2011.

2.1. Il termine per la trasmissione del certificato al ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, è fissato al 28 aprile 2011.

2.1.1. Gli enti che devono provvedere alla trasmissione tramite posta elettronica certificata per la prima volta, devono fare richiesta alla direzione centrale finanza locale, entro il 15 marzo 2011, della Userid e della password necessari per potere accedere alla trasmissione elettronica del certificato.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

3. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (*art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo, per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonché su supporto informatico, e dalla direzione centrale finanza locale, per gli enti che provvedono a mezzo di posta elettronica certificata.

Patto di stabilità interno

Obiettivo programmatico

1. Ai fini sia della determinazione del saldo finanziario di competenza mista, quale obiettivo da raggiungere si evidenzia che (*art. 1, c. 94, legge 13 dicembre 2010, n. 220*):
- gli accertamenti delle entrate del titolo I e le riscossioni delle entrate del titolo IV non contabilizzano i trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

- gli impegni del titolo I della spesa ed i pagamenti del titolo II della spesa non contabilizzano l'impiego dei trasferimenti statali per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

1.1. Ai fini del calcolo del saldo finanziario, per i trasferimenti del precedente punto, vanno escluse solo tutte le entrate provenienti dallo Stato, e non già da altre fonti, in attuazione di ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza, ancorchè trasferite per il tramite delle regioni. (*pareri presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21292-21307-21326; lett. A.4.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15*).

1.2. In relazione alle poste non contabilizzate nel saldo di cui al precedente punto, l'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè nel limite complessivo delle risorse provenienti dallo Stato, e concerne anche le ordinanze già adottate, purchè le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti. (*art. 1, c. 94; lett. A3 e C1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 27 gennaio 2009, n. 2; lettera A.4.1., circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15*).

1.3. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti con oneri di ammortamento a carico dello Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'ente locale con oneri a proprio carico. (*parere presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21315; lettera A.4.1.,*

circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15).

1.4. Le spese effettuate con risorse proprie dell'ente locale, anche se riconducibili ad un evento di calamità naturale in relazione alla quale è stata emanata un'ordinanza di protezione civile, devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/11, depositata il 25 gennaio 2011*).

2. Entro il 31 gennaio 2011, con DPCM, possono essere stabilite misure correttive del patto di stabilità per l'anno 2011, con effetti negativi sull'indebitamento netto non superiori a 480 milioni di euro (*art.1, c.93, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).

2.1. Sul predetto importo e fino a tale limite viene, comunque, computata la non contabilizzazione delle spese sostenute dal comune e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo 2015 (*art.1, c.103, legge 13 dicembre 2010, n. 220; art. 2, c. 37, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Contabilità e regole di gestione

Termini di pagamento

1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori nei casi di ritardo nei pagamenti, al netto della maggiorazione del 7%, per il primo semestre 2011 è stato confermato nella misura dell'1% (tasso di interesse di mora complessivo 8%). (*comunicato Ministero economia e finanze, in G.U. n.31 dell'8 febbraio 2011*).

Servizi riscossione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'agenzia delle entrate, che le esercita mediante la costituenda "Riscossione S.p.a.". (*art.3, c.1 e 2, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248*).

1.1. La Riscossione S.p.a. può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, dagli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, dal 1° gennaio 2011. (*art.3, c.4, lett. b, n.1 e c.25 bis*).

1.2. Le aziende concessionarie che vengono acquisite dalla "Riscossioni S.p.a. possono trasferire ad altro soggetto abilitato le attività di riscossione svolte per conto di comuni e province, salvo diversa determinazione dell'ente locale, purchè le esercitino fino al 31 dicembre 2010. (*art. 3, c.24*).

1.3. I contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2010. (*art.3, c.25*).

1.4. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui ai precedenti punti 1.1., 1.2. e 1.3. sono prorogati al 31 marzo 2011 (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.4.1. La proroga può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

Ordinamento autonomie locali

Composizione dei consigli

1. Il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto del 20% rispetto alla composizione prevista dall'art. 37 del TUEL, con arrotondamento all'unità superiore. (*art.2, c.184, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011 il consiglio comunale risulterà composto dal sindaco e da (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; nota ministero interno, dipartimento affari interni e territoriale, 18 febbraio 2011, n. 2915*):

- a) 48 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 40 membri, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti;
- c) 36 membri, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 32 membri, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 24 membri, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 16 membri, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;
- g) 12 membri, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila di abitanti;
- h) 9 membri, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti.

1.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, il consiglio provinciale risulterà composto dal presidente della provincia e da (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42; nota ministero interno, dipartimento affari interni e territoriale, 18 febbraio 2011, n. 2915*):

- a) 36 membri, nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) 28 membri, nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- c) 24 membri, nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- d) 19 membri, nelle altre province.

1.3. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri, non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

1.4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

2. Entro il 30 novembre 2010 sarà ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi spettanti alle province, ai fini del rinnovo dei consigli provinciale che avrà luogo a decorrere dal 2011. (*art. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

2.1. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali sarà efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Composizione delle giunte

1. Il numero degli assessori nei comuni è pari ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento all'unità superiore. (*art.2, c.185, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

1.1. Nel numero dei consiglieri, ai fini della determinazione della composizione della giunta, è computato il sindaco. (*art. 1, c. 1bis, lett. b, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

1.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2010, la composizione della giunta comunale, rispetto a quanto previsto dall'art. 47 del TUEL, risulterà con numero di assessori non superiore a (*art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42; nota ministero interno, dipartimento affari interni e territoriale, 18 febbraio 2011, n. 2915*):

- a) 12, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) 11, nei comuni con popolazione superiore a 500 mila di abitanti,
- c) 10, nei comuni con popolazione superiore a 250 mila di abitanti;
- d) 9, nei comuni con popolazione superiore a 100 mila di abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) 7, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila di abitanti;
- f) 5, nei comuni con popolazione superiore a 10 mila di abitanti;

g) 4, nei comuni con popolazione superiore a 3 mila di abitanti;

h) 3, nei comuni con popolazione fino a 3 mila di abitanti.

1.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2011, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, in alternativa alla nomina di assessori, il sindaco può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri. (*art. 2, c. 186, lett. c, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*).

2.1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

3. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere adottate disposizioni regolamentari organizzative che attribuiscono ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. (*art.53, c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

3.1. L'attribuzione non consegue al riscontro e dimostrazione della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, ma ha il solo fine di operare un contenimento della spesa, che deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

4. Il numero massimo degli assessori nelle province è pari ad un quarto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore. (*art. 2, c. 185, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

4.1. Nel numero dei consiglieri, ai fini della determinazione della composizione della giunta, è computato il presidente della provincia. (*art. 1, c. 1bis,lett. b, D.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

4.2. A decorrere dalle elezioni amministrative successive al 1° gennaio 2010, la composizione della giunta provinciale, rispetto a quanto previsto dall'art. 47 del TUEL, risulterà con numero di assessori non superiore a (*art. 1, c.2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42; nota ministero interno, dipartimento affari interni e territoriale, 18 febbraio 2011, n. 2915*):

a) 10, nelle province con popolazione superiore a 1,4 milioni di abitanti;

b) 8, nelle province con popolazione superiore a 700 mila abitanti;

c) 7, nelle province con popolazione superiore a 300 mila abitanti;

d) 5, nelle province con popolazione fino a 300 mila abitanti.

4.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42*)

Status amministratori locali

1. Dal 31 maggio 2010, nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali. (*art. 82, c. 2, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Dal 31 luglio 2010 hanno nuovamente diritto a percepire l'indennità i consiglieri circoscrizionali delle sole città metropolitane.

1.1.1. Il gettone di presenza percepito dai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane non può superare l'importo pari al 25% dell'indennità prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale.

1.2. Dal 27 febbraio 2011, per città metropolitane si intendono i capoluogo di regione, ossia i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli,

Reggio Calabria e Roma capitale (*art. 2, c. 9ter, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

2. Gli oneri dei permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali non possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, il 25% dell'indennità prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale (*art. 82, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo integrato dall'art. 2, c. 9quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

3. Non costituisce causa di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'essere titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento avente parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di legge statale o regionale, qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza non sia superiore al 3% (*art. 63, c. 1, n. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo integrato dall'art. 2, c. 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Forme associative

1. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011), sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. (*art. 2, c. 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. Entro il 31 marzo 2011 le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle ATO.

1.2. Ogni atto compiuto dalle ATO dopo il 1° aprile 2011 è da considerarsi nullo.

1.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

1.4. La proroga del regime giuridico disposta fino al 31 marzo 2011, può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

Entrate

Trasferimenti statali

1. Nelle more delle assegnazioni dei trasferimenti statali in conseguenza del provvedimento legislativo sul federalismo municipale, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario viene erogata, entro il mese di marzo 2011, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010 (*art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La somma, erogata a titolo di acconto, sarà conguagliata con le attribuzioni ai comuni delle regioni a statuto ordinario conseguenti all'attuazione del federalismo municipale.

2. Per le province, per i comuni delle regioni a statuto speciale e per gli altri enti locali diversi dai comuni delle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti erariali per l'anno 2011 sono determinati in base alle stesse disposizioni dell'anno 2010 ed alle modifiche dei fondi intervenute successivamente (*art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

3. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) i contributi ordinari sono ridotti dell'ammontare del contributo annuale non più dovuto da comuni e province all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (*art. 7, c. 31sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.*

122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

3.1. La proroga del regime giuridico, disposta fino al 31 marzo 2011, può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

4. I criteri della riduzione sono definiti con D.M. che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 ottobre 2010.

Trasferimenti statali – Spesa personale

1. Agli enti locali è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale dipendente dalla società per azioni FIME assunto dagli enti stessi. (*art.1, legge 23 luglio 1998, n.251*).

1.1. Per la definizione ed erogazione del contributo agli enti locali che hanno assunto personale di Istituti Finanziari Meridionali (ex Fime), gli enti interessati hanno trasmesso certificazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 alla prefettura competente per territorio entro il 30 aprile 2010. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 marzo 2010, n. F.L. 6/2010*).

1.1.1. Per il rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2010 e per ogni anno successivo, il certificato dovrà essere trasmesso direttamente al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, entro il termine del 20 maggio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, pena la mancata erogazione del contributo.

1.2. Per la definizione e l'erogazione del contributo a rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2010, la certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, deve essere consegnata alla Prefettura – UTG competente per territorio entro il 31 marzo 2011. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 febbraio 2011, n. F.L. 2/2011*).

Trasferimento statale – Compensativo ICI abitazione principale

1. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, è compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4,D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Il fondo disponibile ripartito a favore dei comuni a titolo di compensazione della minore imposta accertata nell'anno 2008 è stato di euro 3.020 milioni, a fronte di 3.364 milioni di euro attestati con la certificazione di cui al D.M. 1 aprile 2009 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

1.1.1. A copertura totale della minore compensazione per l'anno 2008, la differenza di 344 milioni di euro è stata finanziata sul bilancio statale 2011. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 febbraio 2011*).

1.2. Per gli anni 2009 e successivi, il fondo è integrato annualmente, a totale copertura, di 760 milioni di euro (*art. 2, c. 127, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

1.3. Nel fondo viene, quindi, stabilizzata una compensazione pari a 3.364 milioni di euro, equivalente ai minori introiti certificati.

1.4. Il trasferimento compensativo riconosciuto a ciascun comune viene erogato, per il 50%, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

Trasferimenti statali – Compensativo ICI fabbricati ctg. D

1. I dati delle spettanze e dei saldi da eseguire o da recuperare per gli anni dal 2002 al 2010 sono consultabili. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2011*).

1.1. Il dato delle spettanze 2010 è soggetto a variazioni conseguenti alle verifiche in atto sulle certificazioni presentate.

Trasferimenti statali – Fondo Iva

1. Le risorse erariali derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate a soggetti esterni agli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vanno ad alimentare un fondo da ripartire agli enti interessati. (*art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488*).

1.1. Le disposizioni per l'attivazione del fondo e per la sua ripartizione, finalizzato al contenimento delle tariffe, sono dettate con D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33.

1.2. Per l'attribuzione del contributo spettante per gli anni a decorrere dal 2001, gli enti devono attestare gli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, intendendosi per servizi non commerciali quelli assoggettati ad Iva che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta.

1.3. La modifica intervenuta con la legge finanziaria 2007, che limita la contribuzione statale ai soli casi di esternalizzazione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, si applica dal 1° gennaio 2007. (*art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.4. L'attestazione degli oneri per Iva, sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dagli affidatari dei predetti servizi, deve essere inviata, con l'apposito modello di certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministro dell'interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio. (*Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 gennaio 2004, n. F.L./1/2004*).

1.5. La mancata trasmissione delle certificazioni entro il 31 marzo non consentirà la partecipazione al riparto del fondo.

1.6. L'erogazione del contributo spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, nella misura del 50% dello stanziamento di iniziale dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Il pagamento della seconda rata, per la quale non è fissata la scadenza, sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate.

1.7. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli enti locali titolari dei contratti di servizio in materia di trasporto pubblico è concesso un contributo parametrato ai maggiori oneri sostenuti per Iva alla quale sono soggetti i contratti medesimi. (*art.9, legge 7 dicembre 1999, n.472*).

2.1. Con D.M. 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure e le modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico. (*in G.U. n.3 del 4 gennaio 2001*).

2.2. Per l'attribuzione del contributo spettante, gli enti interessati devono attestare gli oneri da sostenere, prima, ed i pagamenti effettuati per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico, inviando i modelli di certificazione, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, al Ministero interno. (*Circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 febbraio 2011, n. F.L. 1/2011*).

2.3. Per l'attribuzione della prima rata del contributo a regime dall'anno 2001, il modello di certificazione degli oneri da sostenere deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ogni anno.

2.4. Per l'attribuzione della seconda rata dei contributi spettanti per gli anni 2001 e successivi, il modello di certificazione degli oneri sostenuti nell'anno di competenza deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2.5. L'erogazione della prima rata del contributo sarà effettuata entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

2.6. L'erogazione della seconda rata a saldo del contributo sarà effettuata entro il 30 novembre dell'anno successivo.

2.7. La mancata presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno della certificazione sugli oneri da sostenere non pregiudica la possibilità di trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo la certificazione sugli oneri sostenuti, ma comporta la mancata corresponsione della prima rata del contributo entro la scadenza del 30 giugno; la mancata presentazione entro il 30 aprile della certificazione sugli oneri sostenuti comporta, invece, la perdita del diritto alla corresponsione del contributo. (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 7 febbraio 2011, n. F.L. 1/2011*).

2.8. Il contributo non compete agli enti locali dei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Compartecipazione provinciale all'Irpef

1. Per l'anno 2011 è confermata, la compartecipazione provinciale al gettito Irpef, in misura pari all'1% del riscosso in conto competenza per l'esercizio finanziario precedente (*art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

2. Il provento è ripartito alle province dal Ministero interno, in proporzione dell'imposta netta dovuta dai contribuenti su base territoriale di domicilio fiscale. (*art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388*).

2.1. Contestualmente all'attribuzione della compartecipazione, sono ridotti di pari ammontare i trasferimenti statali. (*art.67, c.4, legge 23 dicembre 2000, n.388*)

2.2. La decurtazione è effettuata prioritariamente sui trasferimenti correnti e solo in caso di insufficienza dei questi viene effettuata sui trasferimenti spettanti ad altro titolo. (*nota metodologica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 14 marzo 2006*).

2.3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti statali risulti insufficiente al recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa viene corrisposta nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province, entro il 30 ottobre, l'importo previsionale del gettito ed il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti, per l'anno successivo. (*art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

3.1. L'importo del gettito della compartecipazione è erogato in quattro rate di uguale importo.

Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali comunicati dal Ministero interno; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati consuntivi, operando i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

4. È assicurata l'invarianza del gettito tributario che dovesse essere ridotto per effetto dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese per incentivi agli investimenti. (*art.64, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

4.1. La quantificazione delle minori entrate conseguenti ai crediti d'imposta per gli esercizi pregressi sarà quantificata da un comitato tecnico. (*art.64, c.2*).

Addizionali all'accisa sull'energia elettrica

1. L'addizionale sui consumi elettrici è sostituita dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. (*art.6, D.L.28 novembre 1988, n.511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n.20*).

2. L'addizionale comunale è determinata in (*art.6, c.1, lett. a, b*):

- Euro 18,58 per mille kwh (ex lire 36 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kw, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kwh di consumo mensile;

- Euro 20,40 per mille kwh (ex lire 39,5 per kwh) per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case.
- 3.** L'addizionale provinciale è determinata in euro 9,30 per mille kwh (ex lire 18 per kwh) per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. (*art.6, c.1, lett. c*).
- 3.1.** Le province hanno facoltà di aumentare da euro 9,30 fino a euro 11,40 l'addizionale provinciale con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. (*art.6, c.2*).
- 3.2.** Dal 29 maggio 2008 è sospeso il potere di deliberare aumenti dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, salvo, per l'anno 2008, gli aumenti già previsti nello schema di bilancio 2008 presentato dalla giunta al consiglio per l'approvazione. (*art. 1, c. 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126*).
- 3.3.** La sospensione del potere di deliberare l'aumento è confermata per il triennio 2009-2011 e fino all'attuazione del federalismo fiscale. (*art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220*).
- 4.** In deroga alle disposizioni in materia di sospensione del potere di deliberare l'aumento, anche in assenza di dichiarazione di stato di emergenza, i comuni, per garantire il finanziamento integrale del ciclo dei rifiuti possono deliberare una maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore all'importo vigente (*art. 2, c. 2bis, lett. b, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).
- 4.1.** I comuni della Campania che hanno subito la riduzione dei trasferimenti erariali in quanto debitori della gestione commissariale relativa al ciclo di gestione dei rifiuti, deliberano, dall'anno 2011, in aggiunta a quanto previsto nel punto precedente, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, una apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, con un'aliquota indifferenziata che determini un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10% (*art. 2, c. 2ter*).
- 5.** In deroga alle disposizioni in materia di sospensione del potere di deliberare l'aumento, anche in assenza di dichiarazione di stato di emergenza, le province, per garantire il finanziamento integrale del ciclo dei rifiuti possono deliberare una maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore all'importo vigente (*art. 2, c. 2bis, lett. c, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Partecipazione all'accertamento fiscale

- 1.** I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (*art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 1.1.** Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 14 luglio 2010, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e le modalità di fruizione delle informazioni inerenti la banca dati, utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale. (*art. 2, c. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. b*).
- 1.2.** La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

- 2.** Con DM economia e finanze che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2010 sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. (*art. 18, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 2.1.** La quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'unione europea. (*art. 18, c. 9*).
- 2.1.1.** Spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro.
- 3.** I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, con regolamento consiliare da adottarsi entro il 28 agosto 2010, al fine di poter partecipare all'accertamento fiscale e contributivo. (*art. 18, c. 1 e 2, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 3.1.** I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, laddove non abbiano costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio per la successiva istituzione. (*art. 18, c. 2, lett. b*).
- 3.1.1.** Lo statuto consortile e la relativa convenzione devono essere adottati dai rispettivi consigli comunali entro il 28 novembre 2010.
- 3.2.** Gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (*art. 18, c. 2bis*).
- 3.3.** In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. (*art. 18, c. 3*).
- 4.** L'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti e invia una segnalazione relativa agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soggetti passivi residenti in seguito all'accertamento sintetico del reddito. (*art. 44, c. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 4.1.** Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il comune fornisce all'agenzia delle entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito. (*art. 44, c. 4, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. b*).
- 5.** Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. (*art.83, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).
- 5.1.** I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.
- 5.2.** In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. (*art.83, c.17, nel testo modificato dall'art. 18, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 5.3.** L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.
- 6.** 'E cessato l'obbligo del dipartimento delle finanze di fornire semestralmente ai comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito. (*art. 18, c. 5, lett. c, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).
- 7.** Dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, per la cui elaborazione sarà garantita la partecipazione dei comuni. (*art.83, c.19 e 20, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

8. Con circolare agenzia delle entrate, 15 febbraio 2011, n. 4/E, sono forniti chiarimenti sulle nuove disposizioni

Partecipazione 5 per mille Irpef

1. Anche per l'anno finanziario 2011, come per i precedenti 2009 e 2010, in sede di dichiarazione dei redditi 2010, il contribuente può devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle attività sociali svolte dal comune di residenza. (*art. 2, c. 4 novies, lett. d, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; art. 2, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La partecipazione è riferita all'imposta relativa all'anno 2010.

2. Restano valide le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010, con il quale sono state definite le modalità di destinazione della quota del 5 per mille Irpef, in base alla scelta del contribuente. (*in G.U. n.131 dell'8 giugno 2010*).

2.1. Ai comuni spettano le quote dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma nel riquadro del CUD, oppure del mod.730/1-bis, ovvero del mod. unico persone fisiche, corrispondente alla finalità delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

2.2. Al riparto e corresponsione delle somme spettanti a ciascun comune provvederà il ministero dell'interno.

3. Entro un anno dalla ricezione delle somme, deve essere redatto un rendiconto separato dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme. (*art.63 bis, c.3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Corrispettivo carta d'identità elettronica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica. (*art.7 vicies ter, c.2, D.L. 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43*).

1.1. La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.

1.2. I soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M. (*art. 7 vicies quater*).

1.3. Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato in euro 30,50 l'importo delle spese da porre in carico dei soggetti richiedenti. (*in G.U. n. 113 del 17 maggio 2006*).

1.4. Con D.M. 16 febbraio 2007 l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è stato rideterminato in euro 20,00. (*in G.U. n.60 del 14 marzo 2007*).

1.5. Con D.M. 22 aprile 2008 è stato confermato in 20,00 euro l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti. (*in G.U. n.107 dell'8 maggio 2008*).

1.6. L'importo è riscosso dai comuni all'atto della presentazione della richiesta della carta d'identità elettronica.

1.7. Le somme riscosse sono riversate dai comuni il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su apposito conto corrente postale, dandone comunicazione al ministero dell'interno.

1.8. Con circolare telegrafica del ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n.21/2007, è comunicato il conto corrente postale dedicato per il versamento delle somme.

1.9. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate per la quota parte dei Comuni, quali proventi specificatamente destinati alla copertura dei costi del servizio. (*art. 7 vicies quater, c. 2*).

1.10. Una quota di euro 0,70 dell'Iva inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è destinata ai comuni per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. (*art.7 vicies quater, c.2*).

1.11. L'erogazione delle somme ai comuni è effettuata con cadenza trimestrale con una soglia minima di 50 euro, al raggiungimento della quale il versamento sarà effettuato cumulativamente con i trimestri precedenti. (*D.M.11 aprile 2007*).

1.12. I comuni emettitori della CIE, ai fini dell'accredito delle quote loro spettanti per il periodo 1° novembre 2009- 30 settembre 2010, devono trasmettere, via e-mail, prospetto riepilogativo mensile delle somme versate e numero delle CIE emesse del suddetto periodo all'indirizzo "gestione_cie@interno.it" entro e non oltre il 28 febbraio 2011. (*circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 21 gennaio 2011, n. 3/2011*).

Proventi dei permessi di costruire

1. I proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni potevano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per l'anno 2006. (*art.1, c.43, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

1.1. Per gli anni dal 2008 al 2012, la destinazione al finanziamento di spese correnti resta confermata, come per l'anno 2007, nella misura limite del 50%, cui può aggiungersi una quota non superiore ad un ulteriore 25% destinabile esclusivamente a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, per cui la quota minima da destinare a spese di investimento è il residuo 25%. (*art.2, c.8, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art. 2, c. 41, D.L. 23 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.2. Per gli anni 2011 e 2012 è, pertanto, prorogato il regime del triennio precedente.

Spese

Personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (*art.1, c.557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La spesa di personale è al lordo di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

1.2. Gli ambiti prioritari di intervento per assicurare la riduzione della spesa di personale, sono:

a) la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

b) lo snellimento e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

c) il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate dall'art. 67, c. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le amministrazioni statali, che prevedono la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata in ammontare non superiore a quello dell'anno 2004, ridotto del 10%.

1.3. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

1.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per (*art. 1, c. 557bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*):

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- somministrazione di lavoro;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2 del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.
- soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

1.5. E da includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una azienda pubblica di servizi. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n.5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

1.6. La spesa di personale sostenuta da soggetti esterni ai quali è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del comune deve essere riferita, per quota degli enti partecipanti, al comune, anche se tale onere sia compreso in una voce contabile di diversa natura, quale, ad esempio, "trasferimenti", stante il principio inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato, al fine di evitare possibili elusioni alle disposizioni di contenimento della spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 3/CONTR/11, depositata il 25 gennaio 2011*).

Studi e consulenze

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze non può superare il 20% di quella sostenuta per l'anno 2009. (*art. 6, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. L'affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

1.2. Nell'individuazione del parametro di riferimento, ossia se l'identificazione di "spesa sostenuta nell'anno 2009" debba intendersi con riguardo alla competenza ovvero alla cassa, il dato di cassa non appare funzionale ed, invece, il concetto deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

1.2.1. Non sono da ricomprendere nel computo delle spese per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.

Missioni

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per missioni del personale non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art.7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

1.2. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di motivato provvedimento del capo dell'amministrazione, da comunicare preventivamente all'organo di revisione.

1.3. Non costituisce spesa per trattamento di missione il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili sostenute dal segretario comunale o provinciale titolare di segreterie convenzionate per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 9/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

2. Dal 31 maggio 2010, le diarie per le missioni all'estero non sono più dovute. (*art. 7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Fondo finanziario di mobilità dei segretari

1. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) è soppresso il contributo annuale dovuto all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente. (*art.7, c.31sexies, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Mutui

Tasso d'interesse

1. È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2011 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988. (*D.M. 24 gennaio 2011, in G.U. n. 35 del 12 febbraio 2011*).

1.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

Limite spesa per interessi

1. Il limite massimo degli interessi per indebitamento già ridotto dal 25 al 12 per cento dal 1° gennaio 2005 è elevato al 15 per cento dal 1° gennaio 2007. (*art.204, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2. Gli enti che al 1° gennaio 2005 superavano, per interessi sull'indebitamento già assunto, il limite massimo del 15 per cento, erano tenuti a ridurre progressivamente il loro livello di indebitamento, rientrando nella soglia entro il 2010. (*art.1, c.45, legge 30 dicembre 2004, n.311*).

2.1. La riduzione dell'indebitamento avrebbero dovuto consentire il contenimento degli interessi passivi sotto la soglia del:

20% entro la fine dell'esercizio 2008;

15% entro la fine dell'esercizio 2010.

3. Il limite massimo degli interessi viene ulteriormente ridotto alla soglia del (*art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 108, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 2, c. 39, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*):

12% per l'anno 2011;

10% per l'anno 2012;

8% dall'anno 2013.

3.1. Gli enti locali che, seppure legittimati dalle disposizioni di cui ai punti precedenti, hanno superato il limite del 12%, non possono aumentare la consistenza del proprio debito nell'anno 2011.

Servizi pubblici

Aggiornamento del catasto

- 1.** Dal 1° gennaio 2011 è attivata, con idonee forme di collaborazione con i comuni, l'“anagrafe immobiliare” integrata alla quale, in fase di prima applicazione, è garantito l'accesso ai comuni, sulla base di regole che saranno stabilite con DM economia e finanze. (art. 19, c. 1, 2, 2bis e 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
- 2.** Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte, nella fase di prima attuazione, dai comuni e dall'agenzia del territorio. (art. 19, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
- 2.1.** Con DM economia e finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2011 saranno fissate le regole tecnico-giuridiche.
- 3.** In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. (art. 18, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
- 4.** I comuni utilizzano le applicazioni informatiche ed i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'agenzia del territorio al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali. (art. 19, c. 5bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).
- 4.1.** Le specifiche tecniche e operative saranno formalizzate con D.M. economia e finanze.
- 5.** A seguito della presentazione, entro il 30 aprile 2011 (termine rinviato dal 31 dicembre 2010), della dichiarazione di aggiornamento catastale, da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto, l'agenzia del territorio rende disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia. (art. 19, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 2, c.5bis, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).
- 6.** Dal 1° gennaio 2011 l'agenzia del territorio provvede ad avviare un monitoraggio del territorio, in collaborazione con i comuni, per l'individuazione di ulteriori fabbricati non dichiarati in catasto. (art. 19, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
- 6.1.** I comuni possono, comunque, continuare a procedere a richieste di regolarizzazione degli immobili non catastati o con classificazioni errate nei confronti dei titolari di diritti reali degli immobili interessati, ad esercitare i poteri di controllo in materia urbanistico-edilizia e ad applicare le relative sanzioni.
- 7.** L'attribuzione della rendita presunta è notificata dall'agenzia del territorio mediante affissione all'albo pretorio del comune (art. 2, c. 5bis, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).
- 8.** Con circolari agenzia del territorio, 9 luglio 2010, n. 2/2010, e 10 agosto 2010, n. 3/2010, sono fornite indicazioni per l'omogenea e corretta applicazione delle disposizioni.
- 9.** Con comunicato dell'Agenzia del territorio è reso noto l'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto. (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2010).
- 10.** Sono state disciplinate le modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti delegati della pubblica amministrazione abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche. (provvedimento Agenzia del territorio, 16 settembre 2010, prot. n. 47477).

10.1. La data di attivazione del servizio sarà stabilita con comunicato del direttore dell’Agenzia dei territorio.

Mobilità urbana

1. I comuni possono regolamentare l’accesso nel loro territorio o, specificatamente, all’interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di importo di accesso. (*art. 5bis, c. 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21*).

1.1. L’efficacia della norma già rinviata al 1° luglio 2009 e al 1° gennaio 2010, è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2011 (*art. 7bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*).

2. È rinviato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 il termine entro il quale dovrà essere emanato D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. (*art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nel testo modificato dall’art. 51, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

2.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Carta acquisti

1. Con D.M. lavoro e politiche sociali da emanare entro il 28 marzo 2011, sono stabilite le modalità di adesione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti al programma carta acquisti, finalizzato all’identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale cui sarà attribuita la carta acquisti, all’integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all’eventuale incremento dei benefici connessi alla carta acquisti ed allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà (*art. 2, c. 7, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Servizi demografici

1. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono (*art. 3, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Carta d’identità elettronica

1. È prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 (dal precedente 31 dicembre 2008 già prorogato al 31 dicembre 2009), il termine dal quale non sarà più consentito l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. (*art. 35, c. 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Lavori pubblici

Certificati esecuzione lavori

1. Con comunicato Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 2 febbraio 2011, sono fornite indicazioni sulle modalità di rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori.

1.1. Dal 14 gennaio 2011, i certificati devono essere rilasciati utilizzando esclusivamente il nuovo sistema informatico accessibile dal portale internet dell'Autorità.

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, oltre che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, anche in caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, rispetto ai valori dell'anno precedente, non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, e non possono, altresì, stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (*art. 1, c. 557ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Il divieto di assunzione posto a carico degli enti inadempienti alle prescrizioni del patto di stabilità interno è riferito anche alle operazioni di mobilità in entrata (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 53/CONTR/10, depositata l'11 novembre 2010*).

2. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti, non si applica alle province ed ai comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, limitatamente alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato finanziate con risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 14, c. 24ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

3. Dal 1° gennaio 2011, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. (*art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. Ai fini del calcolo dei risparmi per cessazioni, da computare sempre per 12 mesi a prescindere dalla data di cessazione dal servizio, alla retribuzione fondamentale deve essere sommata quella accessoria, per un valore medio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo per la media dei presenti nell'anno. (*nota circolare dipartimento funzione pubblica, 22 febbraio 2011, n. 11786*).

3.1.1. Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, c. 6, D.Lgs. 165/2001, si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

3.1.2. Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni soggetti a vincoli sulle assunzioni.

3.1.3. Nelle cessazioni di personale ai fini della determinazione delle risorse per le nuove assunzioni, non vanno calcolate le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette, così come, per la sola quota d'obbligo, non rientrano nelle limitazioni assunzionali.

3.1.4. La spesa per l'assunzione di un proprio dipendente, nei casi di concorsi pubblici con riserva di posti al personale interno, va computata sul differenziale retributivo.

3.2. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'assumibilità nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente consentita in presenza di una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 40%, del rispetto dei limiti sul contenimento delle spese di personale e del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, è elevata al 100% del turn-over per le assunzioni di personale per la polizia municipale, nei comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti (*art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 1, c. 118, legge 13 dicembre 2010, n. 220*)

3.3. Analoga deroga non è prevista per le province.

3.4. Le province ed i comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, ai fini dell'attuazione dei processi assunzionali nei limiti consentiti, sono tenuti ad attingere prioritariamente ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato prorogato con finanziamento da risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 14, c. 24bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

4. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. (*art. 1, c. 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

4.1. L'espressione della norma, riferita ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può intendersi relativa a tutte le vacanze complessivamente verificatesi, ossia alle cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma (2004), anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione (*deliberazioni Corte dei conti, sezioni riunite, n. 56/CONTR/10, depositata l'11 novembre 2010 e n. 5/CONTR/11, depositata il 25 gennaio 2011*).

4.2. Non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i limiti di assumibilità del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, mentre, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente verificatesi resta vincolata, oltre che al rispetto del tetto di spesa dell'anno 2004, alla sussistenza di una incidenza della spesa di personale inferiore al 40% della spesa corrente. (*deliberazioni Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 3/CONTR/11 e n. 4/CONTR/11, depositate il 25 gennaio 2011*).

5. La mobilità in uscita di personale non può essere considerata cessazione di rapporto di lavoro idoneo a consentire assunzioni. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 21/2009*).

5.1. Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, le cessazioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 59/CONTR/10, depositata il 6 dicembre 2010*).

6. Il divieto non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse con lo svolgimento di elezioni, per la sola quota coperta da finanziamenti statali, in tutte le ipotesi in

cui si attesti e si dimostri, nell'ambito dei provvedimenti che danno luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente, l'esistenza di una assoluta necessità di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 20 aprile 2009, n. F.L. 7/2009*).

7. L'assegnazione di personale da altra amministrazione, a termini dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, non costituisce nuova assunzione (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 2 febbraio 2009*).

8. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. (*art.35, c.5 ter, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165*).

8.1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti soggetti a limitazioni alle assunzioni, sono valide fino al 31 dicembre 2010 (termine prorogato di un ulteriore anno) le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1 gennaio 1999. (*art. 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; circolare UPPA, 18 aprile 2008, n. 4*).

8.2. Per comuni e province soggetti a limitazioni alle assunzioni, sono valide fino al 31 marzo 2011 (termine rinviato dal 31 dicembre 2010) le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003. (*art. 17, c.19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; circolare UPPA, 18 aprile 2008, n. 4; art.1, c.1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

8.2.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c.1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

8.2.2. La proroga della vigenza si riferisce solo alle graduatorie relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato e non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali già a decorrere dal 1° gennaio 2010. (*nota circolare dipartimento funzione pubblica, 22 febbraio 2011, n. 11786*).

8.3. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali è consentito per la copertura di posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili successivamente alla pubblicazione del bando di concorso ed all'approvazione della graduatoria, mentre è fatto divieto per la copertura di posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso. (*art.91, c.4, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; nota dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 28 gennaio 2008, n.4431*).

Contratti di lavoro flessibile

1. Sono prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato di lavoro o in procinto di uscirne, che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 6.600,00 euro nel corso di un anno solare. (*art. 70, c. 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*).

1.1. In deroga al divieto previsto dall'art. 1, c. 2, D.Lgs 276/2003, è consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per lo svolgimento di attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (*art. 70, c. 1, lett. d*)

1.2. La possibilità per gli enti locali di ricorrere allo strumento del lavoro accessorio, oltre che per le attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, si amplia ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzioni di edifici, strade, parchi, monumenti e in tutti i settori produttivi. (*art. 70, c. 1, lett. b, h-bis, c. 1 bis*).

1.3. Il ricorso ai giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado può essere effettuato, compatibilmente con gli

impegni scolastici, solo nei giorni di sabato e di domenica e durante i periodi di vacanza. (art. 70, c. 1, lett. e).

1.4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno. (art. 70, c. 2 ter).

1.5. In via sperimentale, per il solo anno 2010 e nel limite massimo di 3.000,00 euro, possono essere utilizzati con prestazioni di lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

1.5.1. Il termine del 31 dicembre 2010 è stato prorogato al 31 marzo 2011 e può essere ulteriormente differito con DPCM (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Personale ex Ente poste italiane

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 marzo 2011, termine entro il quale il personale può essere inquadrato in ruolo nei limiti dei posti in organico. (art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (art. 55 septies, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (art. 55 septies, c. 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69).

1.3.1. Con decreto ministero della salute, 26 febbraio 2010, sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del "sistema di accoglienza centrale"(SAC). (in G.U. n. 65 del 19 marzo 2010).

1.3.2. Dal 3 aprile 2010, i certificati di malattia dovranno essere inviati dai medici in via telematica.

1.3.3. Nel periodo dal 3 aprile al 31 gennaio 2011 (termine rinviato dal 19 giugno 2010) la certificazione, in via transitoria, potrà ancora essere rilasciata in forma cartacea, mentre dal 1° febbraio 2011 la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

1.3.4. Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica, devono segnalare l'anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore.

1.4. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 19 marzo 2010, n. 1/2010 e 28 settembre 2010, n. 2/2010, sono fornite istruzioni sul nuovo sistema.

1.5. Con circolari dipartimento funzione pubblica, 28 aprile 2010, n. 5/2010 e 19 luglio 2010, n. 8/2010, sono rammentate le fattispecie di illecito amministrativo, disciplinare, civile e penale per i casi di inadempimento e forniti chiarimenti su aspetti applicativi. (*in G.U. n. 144 del 23 giugno 2010 e in G.U. n. 210 dell'8 settembre 2010*).

1.6. La richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7*).

1.7. Gli accertamenti medico-legali non rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. (*sentenza Corte Costituzionale, 10 giugno 2010, n. 207, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, c. 5 bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 17, c. 23, lett. e, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.8. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 23 febbraio 2011, n. 1/2011, sono fornite ulteriori informazioni e indicazioni.

Aspettative e permessi

1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 6 dicembre 2010, n. 13/2010, sono forniti chiarimenti in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, a seguito della legge 4 novembre 2010, n. 183, che, all'art. 24 innova parzialmente il regime (*in G.U. n. 36 del 14 febbraio 2011*).

Indennità chilometrica

1. Dal 31 maggio 2010 è soppressa l'indennità chilometrica, raggugliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni Km percorso, in favore del personale contrattualizzato autorizzato a recarsi in missione per servizio in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza. (*art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. L'indennità chilometrica può continuare ad essere corrisposta al personale adibito a funzioni ispettive, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, al personale impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 ottobre 2010, n. 36*).

1.1.1. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è, comunque, subordinata alla verifica che la scelta sia imposta da situazioni di disagio e che risulti economicamente più vantaggiosa.

1.2. Per il personale impegnato in funzioni diverse da quelle di verifica e controllo, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ha effetto limitato ad ottenere la copertura assicurativa, restando esclusa ogni possibilità di corresponsione di indennità chilometrica. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 8/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

1.2.1. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

1.3. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale o provinciale titolare di segreterie convenzionate per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni, non costituisce spesa per trattamento di missione e, pertanto, la soppressione dell'indennità chilometrica non è applicabile. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 9/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

Enti e organismi pubblici

Società strumentali all'attività dell'Ente

1. Le società a capitale misto o interamente pubblico costituite o partecipate dalle Regioni e dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi la cui utilità è rivolta agli Enti stessi, nonché per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, sono ad oggetto sociale esclusivo e sono obbligate (*art.13, c.1 e 2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*):

- ad operare con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti;
- a non svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
- a non partecipare in altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

1.1. I divieti e gli obblighi imposti applicati nei confronti delle società strumentali non si applicano alle società miste che svolgono sia servizi pubblici locali che altri servizi e forniture di beni a favore di altri enti o loro società o aziende pubbliche e private, operando nel pieno rispetto delle regole di concorrenza e delle regole previste per le procedure di affidamento dei contratti pubblici. (*sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 77/2011, depositata l'11 gennaio 2011*).

Partecipazione in società

1. Entro il 31 dicembre 2013 (termine rinviato dal 31 dicembre 2011), i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione o cedere la partecipazione delle società costituite al 31 maggio 2010, con esclusione di quelle che (*art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo integrato dall'art. 1, c. 117, legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 2, c. 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*):

- a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

1.1. Dal 31 maggio 2010, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società.

1.2. Il divieto di costituzione e l'obbligo di messa in liquidazione o cessione della partecipazione non si applicano alle società costituite da più comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti.

1.3. Con D.M. da emanarsi entro il 29 settembre 2010 sono determinate le modalità attuative e le ulteriori ipotesi di esclusione.

2. I comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere partecipazione di una sola società. (*art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. Entro il 31 dicembre 2011, le altre società già costituite al 31 maggio 2010 devono essere poste in liquidazione.

2.2. Con D.M. da emanarsi entro il 29 settembre 2010 sono determinate le modalità attuative e le ulteriori ipotesi di esclusione.

Contributi previdenziali

Gestione separata Inps

- 1.** Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo occasionale ed i professionisti privi di cassa di categoria. (*circolare Inps, 1 febbraio 2006, n.11*).
- 2.** I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps. (*art.2, c.26, legge 335/1995; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4*).
- 3.** I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. (*art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).
- 3.1.** Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente. (*circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103*).
- 3.2.** Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.
- 3.3.** Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (*circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- 4.** Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio è aumentato al 17,30% nel 2004, al 17,50% nel 2005, al 17,70% nel 2006 e avrebbe dovuto crescere solo dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%. (*art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326*).
- 4.1.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica è elevata al 23%, aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero (*art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296 e circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27*).
- 4.2.** L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15% e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al 16%. (*art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.1, c.770, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- 4.3.** L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori assicurati previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal 10% al 16%.
- 4.4.** Con effetto dal 1° gennaio 2008, le aliquote contributive dovute alla gestione separata Inps sono aumentate di un punto percentuale, rispetto alla misura applicata nell'anno 2007, passando dal 23 al 24 per cento, relativamente agli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, e dal 16 e 17 per cento, relativamente agli altri iscritti alla predetta gestione separata. (*art.1, c.79, legge 24 dicembre 2007, n.247; circolare Inps, 17 gennaio 2008, n.8*).
- 4.5.** Per gli anni 2009 e 2010, l'aliquota è ulteriormente incrementata di un punto percentuale per ciascun anno, relativamente ai soli soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, stabilendosi nella misura, rispettivamente, del 25% e del 26%.
- 4.6.** Per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, è dovuta una ulteriore aliquota contributiva che, a far data dal 7 novembre 2007, è passata dallo 0,50% allo 0,72%. (*messaggio Inps, 9 novembre 2007, n.27090*).

4.7. L'aliquota del 26% per l'anno 2010 è aumentata, quindi, dello 0,72%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 26,72%.

4.8. Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure per l'anno 2011, senza alcuna modifica rispetto all'anno 2010 (*circolare Inps, 9 febbraio 2011, n. 30*):

- 17%, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 17%, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 17%, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 26,72%, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio.

4.9. La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef, con un massimale per l'anno 2011 di euro 93.622,00.

4.10. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

4.11. L'incremento contributivo non può, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota. (*art.1, c.772, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

5. Il reato penale, di omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti, è esteso all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata Inps (*art. 39, legge 4 novembre 2010, n. 183*)

Sostituto d'imposta

Dichiarazioni

1. Dal 1° aprile 2011, (termine già rinviato dal gennaio 2010 al gennaio 2011) con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte. (*art.44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.2. Con decreti ministeriali saranno definite le modalità attuative e si provvederà alla semplificazione e armonizzazione degli ordinamenti. (*art.1, c.122 e 123, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenenti i dati fiscali e contributivi è fissato al 31 luglio di ogni anno. (*art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322; D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14*).

3. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod. 770, è fissato al 31 luglio di ciascun anno. (*art.4, c.4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322*).

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Prestazioni da consorzi

- 1.** Con circolare dell'agenzia dell'entrate, 17 febbraio 2011, n. 5/E, sono forniti chiarimenti sul regime di esenzione per le prestazioni rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci.

Adempimenti e scadenze

15 Maggio – Domenica

Imposta comunale sugli immobili

- (Termine ultimo) Inoltro al Ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio del federalismo fiscale, della richiesta di pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2011. (*circolare Ministero finanze, 16 aprile 2003, n.3*).

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accessi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (*art.1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004*).

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale

- Termine perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione per richiesta di attribuzione del contributo relativo all'anno 2010, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. (*art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 2/2009*).

20 Maggio – Venerdì

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di aprile 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

Rilevazioni SIOPE¹

- Trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio della relazione, allegata al rendiconto, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del tesoriere, con la quale vengono esplicitate le cause che hanno determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione delle rilevazioni SIOPE (*art. 77quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009*).

23 Maggio – Lunedì

Aspettative e permessi

- Riordino, da parte del governo, della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (*art. 23, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

31 Maggio – Martedì

Unioni di comuni e Comunità montane

- Emanazione dell'annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:

- a) unioni di comuni di prima istituzione;
- b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
- d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
- e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale. (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale.

La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento. (art.60, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Personale

- Presentazione, in via telematica, alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica dell'elenco del personale dipendente che nell'anno 2010 ha fruito di distacco, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche. (art.50, c.3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n.2/04).

Trasferimenti statali²

- Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2011 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2011 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Riassetto normativo

- Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. (art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223).

Acquisti fuori convenzione Consip³

- Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell'ente. (art.26, c.3, ag-

giunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488, dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

Patto di stabilità interno

- Termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, dei risultati conseguiti nel 2010 rispetto agli obiettivi programmatici. (*lett.B1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 3 febbraio 2007, n. 5*).

Contrattazione integrativa

- Certificazione dell'organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, relativa all'anno precedente. (*art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

- Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria generale dello Stato, delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa. (*art.67, c.8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

- Pubblicazione sul sito web dell'ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta all'organo di revisione per la certificazione. (*art.67, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Servizio idrico integrato

- Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l'anno 2011 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione. (*deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 marzo 2009*).

¹ Termine stimato, conseguente a quello dell'avvenuta approvazione del rendiconto 2010 alla scadenza del 30 aprile 2011, dovendo l'adempimento essere eseguito entro venti giorni dall'intervenuta deliberazione.

² Subordinatamente alla disciplina attuativa del federalismo municipale.

³ Termine stimato.